



COMUNE DI CORATO
PROVINCIA DI BARI

**REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON
ADESIONE**

Approvato con
Delibera di C.C. n. 26
del 29.06.2011

REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Reglamento accertamento con adesione

Art. 50 legge 27 Dicembre 1997, N.449 Decreto legislativo 19 Giugno 1997, N.218 (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 giugno 2011)

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità della definizione dell'accertamento con adesione

1. La definizione dell'accertamento con adesione costituisce uno strumento di cui i Contribuenti e gli uffici preposti all'attività di accertamento dei tributi si possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie tributarie.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente Regolamento l'accertamento dei seguenti tributi:

- a) l'imposta comunale sugli immobili;
- b) l'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- d) la tassa sui rifiuti solidi urbani;

2. Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizioni e non per tutti.

3. Non possono essere oggetto di definizione i seguenti accertamenti:

- a) quelli conseguenti ad iniziativa dell'Ufficio ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Regolamento;
- b) quelli relativi all'omesso versamento, in tutto o in parte, di tributi la cui base imponibile:
 - b1) sia dichiarata o definita ai sensi del presente Regolamento;
 - b2) risulti da accertamento dell'ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento;
 - b3) risulti da sentenza passata in giudicato.

Art. 3 - Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'Ufficio comunale.

2. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 2 del presente Regolamento nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.

Art. 4 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni di cui agli artt. 11,12,13 e 14 del D. Lgs. N. 473/1997 applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un **terzo** del minimo previsto dalla legge.

2. Per l'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ai sensi dell'art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento, le sanzioni di cui sopra applicabili per le violazioni commesse si applicano nella misura di un quinto del minimo previsto dalla legge.

3. La riduzione delle sanzioni previste nei due precedenti commi concorre con le attenuazioni sanzionatorie già previste nell'ambito della specifica disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 5 - Ufficio e responsabile del procedimento

1. Alla definizione dell'accertamento è competente l'Ufficio preposto nella persona del funzionario responsabile della gestione del tributo.

Art. 6 - Iniziativa

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente secondo le modalità di cui al capo II, ovvero dal Contribuente secondo le modalità di cui al capo III del presente Regolamento.

CAPO II - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

Art. 7 - Invito alla collaborazione tra Contribuente e Ufficio

1. L'Ufficio invia al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica secondo quanto previsto dall'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:

- a) la data e il luogo di comparizione del Contribuente;
- b) il tributo oggetto dell'accertamento;
- c) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'accertamento;
- d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente art. 4.
- f) L'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli artt. 8 e 9, determina il mancato avvio del procedimento, senza obbligo per l'Ufficio di ulteriore comunicazione al Contribuente ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

Art. 8 - Comparizione del contribuente: termine

1. la comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del Contribuente.
2. Il Contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento a non oltre trenta giorni successivi della data fissata nell'invito.
3. Al momento del deposito della richiesta di differimento e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al Contribuente, con la fissazione della nuova data. In caso di silenzio dell'ufficio si intende accettata la richiesta del contribuente.
4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

Art. 9 - Effetti della mancata comparizione del Contribuente

1. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'art. 8 determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludergli l'iniziativa di cui al Capo III del presente Regolamento per le annualità di imposta per le quali è stato formulato l'invito a comparire.
2. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e da due impiegati dell'ufficio competente, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente.

Art. 10 - Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio

1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure possono farsi assistere o rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'Ufficio e sarà accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.
3. Il Contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato. 4. Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il Contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio. Le parti possono stabilire concordemente ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al Contribuente di fornire altra documentazione, precisazioni, chiarimenti, dati e notizie ed elementi che ritiene utili alla definizione.
5. Il contribuente può definire gli stessi tributi relativi ad annualità diverse da quelle oggetto della definizione con adesione negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente regolamento.

6. Nella richiesta, con istanza in carta libera da depositare nel corso degli incontri fissati con l'Ufficio per il contraddittorio, il Contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione.

All'istanza dovrà essere inoltre acclusa:

- a) copia autocertificata della documentazione già trasmessa all'Ufficio, con indicazione degli estremi del deposito o della avvenuta spedizione;
- b) l'ulteriore documentazione e quant'altro ritenuto necessario, utile od anche eventualmente integrativo di quella già disponibile da parte dell'Ufficio.

7. L'Ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il Contribuente, nel quale sarà specificatamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal Contribuente, da accludere al fascicolo dell'Ufficio.

8. Nel verbale relativo al primo incontro l'Ufficio indica la data di definizione e conclusione del procedimento senza ulteriore comunicazione.

Art. 11 - Revisione dell'accertamento

1. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione fornita dal Contribuente, l'Ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

CAPO III - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 12 - Avvio del procedimento

1. Il Contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire di cui al precedente art. 7, entro il termine per l'impugnativa dell'avviso stesso può chiedere all'Ufficio, con le modalità di cui al successivo art. 13, l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

2. Il Procedimento avviato ad iniziativa del Contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio.

Art. 13 - Proposizione dell'istanza

1. La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere richiesta all'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento con istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'Ufficio stesso, o inviata anche telematicamente.

2. Fermo restando quanto stabilito dai successivi artt. 14 e 15, l'istanza deve essere presentata prima della proposizione del ricorso e deve indicare le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento, gli elementi che dovrebbero modificare l'avviso di accertamento ed il recapito del Contribuente.

Art. 14 - Effetti della presentazione dell'istanza

1. Con l'istanza il contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.

2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

Art. 15 - Sospensione dei termini

1. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 13.

Art. 16 - Invito a comparire

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 13, l'Ufficio deve comunicare al Contribuente, anche telematicamente, l'invito a comparire descritto nel precedente art. 7. E' fatta, comunque, salva l'applicabilità dell'art. 8.

Art. 17 - Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del Contribuente di cui agli artt. 12 e seguenti.

2. La proposizione del ricorso avverso l'accertamento successiva all'avvio del procedimento ex artt. 12 e ss. comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 13, primo comma.

CAPO IV - ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 18 - Attività istruttoria

1. L'ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria alla eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il contribuente ha richiesto la definizione per ravvedimento ai sensi dell'art. 10 commi 5 e 6 del Regolamento.

2. A tal fine l'Ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso della procedura, ivi inclusi quelli forniti dal contribuente ex art. 10.

Art. 19 - Atto di definizione dell'accertamento con adesione

1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione, l'Ufficio ed il contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al Contribuente.

2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:

- a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
- b) la motivazione della definizione;
- c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
- d) le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il Contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo art. 23.

3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 20 - Ravvedimento operoso

1. Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente ai sensi dell'art. 10 commi 5 e 6 del presente regolamento, e qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l'Ufficio ed il contribuente pervengano anche alla definizione del tributo relativo agli ulteriori periodi di imposta, l'Ufficio predispone apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi e la sottopone al contribuente.

2. Tale atto deve riportare gli stessi elementi già indicati al precedente art. 19 comma 2 e deve essere redatto e sottoscritto negli stessi termini di cui al richiamato articolo.

Art. 21 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art. 17, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.

2. La rinuncia potrà riguardare distintamente, senza alcuna reciproca preclusione, sia la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, sia quella richiesta dal contribuente per ravvedimento ex art. 10 commi 5 e 6 del presente regolamento.

3. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 10 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente con raccomandata A.R.

4. In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria attività di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del contribuente.

5. Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente ex art. 10 commi 5 e 6 del presente regolamento, l'Ufficio potrà, invece, utilizzare anche la documentazione, i dati, le notizie e gli elementi autonomamente forniti dallo stesso contribuente.

Art. 22 - Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1. Per i tributi la cui riscossione volontaria non avviene tramite ruolo il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione e quello eventualmente e cumulativamente dovuto in seguito alla richiesta del contribuente per ravvedimento ex art. 10 commi 5 e 6, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 19 e 20, nonché secondo la specifica disciplina del singolo tributo e dell'art. 13 del Regolamento Generale delle Entrate.

2. Per i tributi la cui riscossione volontaria avviene tramite ruolo il versamento delle somme, come sopra determinato, deve essere eseguito secondo la disciplina della riscossione dei ruoli - Decreti Legislativi 46 e 112/1999, nonché secondo le disposizioni di cui all'art. 13 dell'apposito Regolamento Generale delle Entrate di questo Comune.

Art. 23 - Versamento rateale

1. Le somme di cui al 1° comma del precedente articolo dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui agli artt. 19 e 20 sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di dodici rate mensili di pari importo.

2. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 19 e 20.

3. Per le fattispecie di cui al punto 1) del precedente art. 22 è fatta salva l'applicazione dell'ultimo periodo del 4° comma dell'art. 13 del Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 24 - Quietanza di pagamento

1. Il Contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, copia della quietanza attestante l'avvenuto pagamento.

2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento di ogni rata il contribuente deve depositare presso l'ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, copia della quietanza attestante l'avvenuto pagamento.

3. L'Ufficio rilascerà al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza.

Art. 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento al D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e ai DD. Lgs. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.